

Edizione di venerdì 19 ottobre 2018

IVA

Fatture con termini più lunghi di registrazione

di Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

Associazioni sportive dilettantistiche e certificazione corrispettivi

di Gennaro Napolitano

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le agevolazioni per il rientro in Italia di ricercatori

di Luca Mambrin

BILANCIO

La contabilizzazione in bilancio dei lavori in corso su ordinazione

di Fabio Landuzzi

IVA

Split payment ancorato al presupposto territoriale

di EVOLUTION

RASSEGNA RIVISTE

Voucher: il recepimento della normativa comunitaria

di Fabrizio Papotti

IVA

Fatture con termini più lunghi di registrazione

di Sandro Cerato

Al fine di consentire al soggetto passivo di inviare al Sdi la fattura elettronica in un momento successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione, il **decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019** consente, a partire dal **1° luglio 2019**, di **emettere la fattura entro i dieci giorni successivi rispetto a quello di effettuazione dell'operazione**.

Tale modifica ha di conseguenza reso necessario modificare anche i **termini di registrazione delle fatture emesse** di cui all'[articolo 23 D.P.R. 633/1972](#). Il testo attualmente in vigore di tale disposizione prevede che *“Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro”*.

Il nuovo testo normativo prevede invece che *“il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”*.

Il nuovo **termine “lungo”** è, come detto, una naturale conseguenza dell'altrettanto termine lungo concesso per l'emissione della fattura, ragion per cui, ad esempio, una fattura datata 31 luglio 2019 potrà essere trasmessa al Sdi entro il 10 agosto 2019 e dovrà essere annotata entro il 15 agosto 2019, **ferma restando la necessità di far confluire il debito d'imposta nella liquidazione del mese di luglio**.

Nel medesimo **decreto collegato** è stata poi inserita anche una “semplificazione” per la registrazione degli acquisti, modificando l'[articolo 25 D.P.R. 633/1972](#), che, nella nuova versione, **non prevede più l’obbligo di numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle bolle doganali relative agli acquisti**, né l'indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. protocollo).

Anche tale modifica è la naturale conseguenza dell'avvento della fattura elettronica, posto che il **“protocollo”** sarà di fatto **attribuito in automatico dal Sdi**.

Infine, di particolare rilievo è la modifica introdotta in relazione ai **termini per l'esercizio della detrazione**, la cui decorrenza inizia con il possesso della fattura.

Tuttavia, modificando l'[articolo 1 D.P.R. 100/1998](#), si prevede ora che la detrazione può essere esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì

anche per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Tale allungamento non è tuttavia previsto per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'**anno precedente**, il cui documento è pervenuto l'anno successivo.

Pertanto, ad esempio:

- per il mese di **novembre 2019**, può essere detratta l'imposta relativa agli acquisti risultanti dalle fatture pervenute e registrate entro la fine del mese di novembre, nonché quelle pervenute e registrate **entro il giorno 15 dicembre 2019**;
- per il mese di **dicembre 2019**, può essere detratta l'imposta relativa agli acquisti risultanti dalle fatture pervenute e registrate entro la fine del mese di dicembre, mentre per quelle **pervenute dal 1° gennaio** la detrazione slitta necessariamente nella liquidazione di **gennaio 2020**.



Direzione Scientifica: Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti

AGEVOLAZIONI

Associazioni sportive dilettantistiche e certificazione corrispettivi

di Gennaro Napolitano

Nella [circolare 18/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito del tavolo di **confronto** con il Comitato olimpico nazionale, ha fornito **chiarimenti** e **precisazioni** su numerose questioni relative alle **agevolazioni fiscali** previste per il settore dello **sport dilettantistico**.

Tra le diverse problematiche affrontate dall'Amministrazione finanziaria vi è quella afferente la corretta **modalità** che le **associazioni** e le **società sportive dilettantistiche** senza fini di lucro devono adottare per la **certificazione** dei **corrispettivi** dovuti per assistere alle **manifestazioni sportive dilettantistiche** (paragrafo 6.9).

Nel formulare il chiarimento, l'Agenzia prende le mosse dall'inquadramento generale, **ai fini Iva**, delle **manifestazioni sportive dilettantistiche**. A tal proposito, viene evidenziato che queste ultime devono essere ricomprese nel novero delle **“attività spettacolistiche”** ai sensi del n. 2, **Tabella C**, allegata al **D.P.R. 633/1972** (*“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”*).

Orbene, per le **attività di spettacolo** indicate nella ricordata Tabella C, e per le **attività di intrattenimento** di cui alla Tariffa allegata al **D.P.R. 640/1972** (recante la disciplina dell'imposta sugli spettacoli), il legislatore ha previsto un peculiare **sistema di certificazione**. Infatti, per le attività spettacolistiche e per quelle di intrattenimento, rispettivamente, gli [articoli 74-quater D.P.R. 633/1972](#), e [6 D.P.R. 640/1972](#), stabiliscono che gli obblighi di **certificazione dei corrispettivi** sono assolti con il rilascio di un **titolo di accesso** emesso mediante apparecchi **misuratori fiscali** ovvero mediante **biglietterie automatizzate** (nel rispetto della disciplina di cui alla **L. 18/1983**) e conformi al modello approvato con decreto ministeriale (le disposizioni attuative concernenti le caratteristiche di tali apparecchi sono state adottate con il **D.M. 13.07.2000**).

Dall'impianto normativo sopra sinteticamente riportato, emerge che l'emissione di **titoli di accesso** mediante appositi **misuratori fiscali** o **biglietterie automatizzate** rappresenta il **sistema di certificazione dei corrispettivi** proprio del settore degli **intrattenimenti** e dello **spettacolo**, il cui ambito di applicazione è specificatamente e autonomamente disciplinato, sia sotto il **profilo oggettivo** sia relativamente ai soggetti destinatari e agli eventuali esoneri e agevolazioni. Ne consegue che le disposizioni, che prevedono specifici esoneri, **non** si estendono agli obblighi di certificazione per le attività di intrattenimento e di spettacolo (cfr. [risoluzione 187/E/2003](#)).

Ciò detto, l'Agenzia delle entrate ricorda che per le **associazioni** e le **società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro**, che applicano il **regime di favore** disciplinato dalla **L.**

398/1991, l'[articolo 2, comma 1, lettera hh](#), **D.P.R. 696/1996**, ha previsto l'**esonero** dalla **certificazione dei corrispettivi** per le cessioni e le prestazioni da esse poste in essere. Tuttavia, il successivo **D.P.R. 69/2002** ha precisato che il predetto **esonero** da certificazione mediante scontrini e ricevute fiscali opera **solo** per le cessioni e le prestazioni **diverse** da quelle di spettacolo e intrattenimento.

Più precisamente, il **D.P.R. 69/2002** ha stabilito che **associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro** (indipendentemente dalla circostanza di aver optato o meno per il regime *ex lege* 398/1991) possono provvedere alla **certificazione dei corrispettivi** per assistere alle **manifestazioni sportive dilettantistiche** attraverso l'utilizzo di **titoli d'ingresso** o di **abbonamenti** recanti il **contrassegno** della **Siae** (Società italiana degli autori ed editori – cfr. [articolo 17 D.P.R. 640/1972](#)). Tale ultimo **sistema di certificazione**, quindi, costituisce una **modalità alternativa** rispetto a quella **ordinaria** rappresentata dall'emissione di **titoli di accesso** attraverso l'utilizzo di **appositi misuratori fiscali** o **biglietterie automatizzate** (cfr. [circolare 34/E/2003](#)).

Ne consegue, pertanto, che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche **diverse** dalle manifestazioni sportive dilettantistiche, **sebbene** organizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, devono essere **certificati** mediante l'emissione di **titoli di accesso** attraverso l'utilizzo di apparecchi **misuratori fiscali** o **biglietterie automatizzate**.

Peraltro, è opportuno ricordare che, con riguardo alle **attività di intrattenimento**, l'[articolo 6, comma 3-bis, D.P.R. 640/1972](#) ha previsto, **esclusivamente** a favore delle **associazioni sportive dilettantistiche** che hanno scelto di applicare il **regime agevolato** della **L. 398/1991**, l'esonero dall'obbligo di utilizzare i **misuratori fiscali** per le attività di intrattenimento **a favore dei soci**.

Conclusivamente, quindi, per le **associazioni** e le **società sportive dilettantistiche senza fini di lucro** l'**obbligo di certificare i corrispettivi** con l'emissione di **titoli di accesso** attraverso **misuratori fiscali** o **biglietterie automatizzate** ricorre nelle seguenti ipotesi:

- in linea generale, per le **attività spettacolistiche diverse** dalle **manifestazioni sportive dilettantistiche**,
- per le **attività di intrattenimento** rese a favore di soggetti **diversi** dai soci dalle associazioni sportive dilettantistiche in regime di **398/1991**,
- per le **attività di intrattenimento** a favore sia dei soci sia di terzi rese da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro diverse da quelle di cui alla **398/1991**.

Infine, l'Agenzia ricorda, altresì, che i corrispettivi **diversi** da quelli dovuti per assistere alle attività spettacolistiche e di intrattenimento sono certificati mediante **scontrino** o **ricevuta fiscale** (nei casi in cui non è obbligatoria l'**emissione della fattura**).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

QUALE FUTURO PER LE CULTURALI DOPO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le agevolazioni per il rientro in Italia di ricercatori

di Luca Mambrin

Recentemente l'Agenzia delle entrate, nella **risposta n. 33 dell'11.10.2018** ha fornito nuovi chiarimenti in merito all'applicazione dell'**agevolazione** prevista dall'**articolo 44 D.L. 78/2010**, così come modificato dalla **L. 190/2014**, per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero.

I docenti e i ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono godere di una **tassazione ridotta dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo** prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca. In particolare, questi redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **10%** e sono **esclusi** dal valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

L'agevolazione si applica a **decorrere dal periodo d'imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 3 successivi**, quindi, per un totale di **4 anni**. Se, in questo periodo, il docente o il ricercatore **trasferisce la residenza all'estero**, il beneficio fiscale viene meno a partire dal periodo d'imposta in cui non risulta più fiscalmente residente in Italia.

Gli incentivi previsti dalla normativa spettano, in particolare, ai **docenti** e ai **ricercatori** che svolgono in Italia la loro attività e che possiedono i seguenti requisiti:

- **essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato:** sono validi tutti i titoli accademici universitari o equiparati, mentre i titoli di studio conseguiti all'estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Il contribuente dovrà richiedere la "dichiarazione di valore" alla competente autorità consolare, cioè un documento che attesta il valore del titolo di studio nel paese in cui è stato conseguito.
- **essere stati residenti all'estero in maniera non occasionale:** non viene specificata la durata della permanenza all'estero ma la norma si limita a richiedere che si tratti di una permanenza stabile e non occasionale. Considerato che la durata dell'**attività di ricerca o docenza all'estero** deve essersi protratta per almeno **due anni consecutivi**, tale periodo può ritenersi il tempo minimo necessario per avere le agevolazioni.
- **aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università:** l'**attività di ricerca** viene individuata nell'attività destinata alla ricerca di base, alla ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità, mentre l'**attività di docenza** può essere individuata nell'attività di insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private. L'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca o di docenza all'estero, che non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni

immediatamente precedenti il rientro, deve risultare da **idonea documentazione** rilasciata dagli stessi centri di ricerca o dalle università presso i quali l'attività è stata svolta.

- **svolgere attività di docenza e ricerca in Italia:** non è rilevante la **natura del datore di lavoro** o del soggetto committente, che, per l'attività di ricerca, può essere un'università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o un'impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla **ricerca**. Per quanto riguarda l'attività di docenza possono ritenersi agevolabili tutte le attività finalizzate all'**insegnamento** e quelle finalizzate alla **formazione** svolte presso università, scuole, uffici o aziende, **pubblici o privati**.
- **trasferire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.**

In merito a tale ultimo requisito, con la **risposta all'interpello n. 33 dell'11.10.2018**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per l'applicazione dell'agevolazione in esame è necessario che **sussista un collegamento tra il rientro in Italia e l'inizio dell'attività di docenza o ricerca nel territorio dello Stato**.

Nel caso esaminato dall'Agenzia, infatti, il ricercatore aveva svolto dal 2011 attività di ricerca in USA, in Olanda e in Gran Bretagna. Su autorizzazione dello stesso datore di lavoro, il ricercatore **aveva continuato a svolgere attività di ricerca all'estero** dalla **data di assunzione avvenuta nell'ottobre 2015 (senza far seguire l'acquisizione della residenza fiscale in Italia)** fino ad aprile 2016, da settembre 2016 ad aprile 2017 e da giugno a luglio 2017, svolgendo inoltre **attività di ricerca** in Italia presso la sede del proprio datore di lavoro per i rimanenti mesi degli anni 2016 e 2017 e definitivamente da settembre 2017.

Il ricercatore, inoltre, solo nel mese di settembre 2017 si **iscriveva all'Anagrafe della popolazione** di un Comune in Italia e **nel 2018 ha acquisito la residenza fiscale in Italia**.

Sulla base di tali elementi l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il ricercatore **non può accedere al regime agevolativo previsto**: il contribuente, infatti, alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato avvenuta nell'ottobre 2015, **non ha fatto seguire l'acquisizione della residenza fiscale in Italia** dal periodo d'imposta 2016 ed ha continuato a svolgere la propria attività all'estero fino a settembre 2017, ancorché con brevi intervalli in cui ha svolto l'attività in Italia.

Pertanto, conclude l'Agenzia *"il rientro in Italia nel settembre 2017, coincidente con l'iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente del Comune di ..., intervenuta successivamente all'instaurarsi del rapporto di lavoro con ALFA per svolgere l'attività di ricerca in Italia, fa sì che non sia ravvisabile un nesso tra i due eventi e, quindi, non risulta soddisfatta la vis attrattiva della norma".*

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

BILANCIO

La contabilizzazione in bilancio dei lavori in corso su ordinazione

di Fabio Landuzzi

In merito alla **valutazione dei lavori in corso su ordinazione**, come noto, il Principio contabile **Oic 23** compie una precisa scelta di campo prescrivendo che si applichi il **criterio della "percentuale di completamento"** quando sono **verificate le condizioni** previste ai par. 45 – 48 dello stesso Oic 23; solamente se tali condizioni non sono verificate, si applica allora il **criterio della "commessa completata"**.

Il criterio della **"percentuale di completamento"** si caratterizza per il fatto di ripartire il risultato dell'opera secondo lo **stato di avanzamento** dei lavori, e quindi guarda la commessa come un'operazione unitaria il cui **corrispettivo matura progressivamente** nel tempo. Solo nel caso in cui il contratto preveda **corrispettivi frazionati** per specifiche fasi, i ricavi che sono riferiti a queste fasi sono utilizzati per la valorizzazione, sempre che ricorrono le condizioni indicate al par. 84 dell'Oic 23.

Ciò detto, guardiamo ora a come deve essere rappresentata nel **conto economico** l'opera in corso di esecuzione a fine esercizio.

In primo luogo, deve essere chiaro che l'applicazione del criterio della **"percentuale di completamento"** per la valorizzazione del lavoro in corso prescinde dalle modalità con cui viene gestita la **fatturazione del lavoro**, la quale spesso prevede scansioni temporali dettate da esigenze finanziarie non sempre collegate all'opera concretamente eseguita. In questi casi, le somme incassate dall'appaltatore hanno **natura di semplice acconto** a valere sul corrispettivo globale del lavoro, e perciò sono contabilizzate fra le **passività a titolo di anticipo** da clienti.

Diversamente, quando la fatturazione, e l'eventuale pagamento, trova corrispondenza nel lavoro eseguito, allora l'ammontare è iscritto fra i **ricavi**, ma a condizione che tale **componente sia certo e riconosciuto dal committente**.

Il **conto economico** dell'**appaltatore** accoglie quindi fra i componenti positivi:

- alla **voce A.3**, la **variazione della rimanenza** relativa al lavoro eseguito alla fine dell'esercizio, ma ancora **non liquidato a titolo definitivo** dal committente. Il lavoro in corso a fine esercizio viene valutato in misura corrispondente al ricavo maturato alla stessa data, avendo riguardo appunto alla **percentuale di completamento** dell'opera.
- alla **voce A.1**, i **ricavi di vendita** corrispondenti ai **lavori eseguiti, liquidati ed accettati** in modo definitivo dal committente; questi derivano normalmente da Sal definiti in contraddittorio fra le parti.

Quindi, il **conto economico** dell'appaltatore espone:

- nel **valore della produzione**, l'ammontare delle opere eseguite alla data della chiusura dell'esercizio, rappresentato dalla somma dei ricavi fatturati per le porzioni completate e della variazione dei lavori in corso non ancora liquidati;
- nel **costo della produzione**, l'ammontare complessivo di tutti gli oneri sostenuti nel periodo per l'esecuzione della commessa. In caso di previsione di un **margine negativo finale**, questa dovrà essere rilevato **per intero nel conto economico**. A questo riguardo, l'Oic 23 richiede la diretta imputazione della perdita di commessa a **riduzione del valore delle rimanenze** finali, salvo per l'eventuale eccedenza che, ove esistente, sarebbe accantonata in un **fondo del passivo**. Come detto, la perdita deve essere rilevata per il suo intero ammontare, a prescindere dallo stato di avanzamento della commessa, e **senza poter effettuare compensazioni** fra commesse in utile e commesse in perdita.

Abbiamo detto che quando si hanno delle fatturazioni di **anticipi**, la posta va rilevata fra gli **acconti** alla **voce D.6** dello stato patrimoniale. Questi **acconti verranno stornati al momento della fatturazione definitiva** con alimentazione della **voce A.1** del conto economico.

Se la fatturazione, pur essendo definitiva, risulta **maggiore della quota di lavori eseguiti**, l'eccedenza alimenta la **voce A.3** del conto economico in quanto rappresenta opere in corso di esecuzione, ed avrà come contropartita la **voce D.6** dello Stato patrimoniale, trattandosi di **acconti**.

Infine, le eventuali **ritenute a garanzia** trattenute dal committente saranno rilevate tra i **crediti** se ancora aperte alla chiusura dell'esercizio.

Special Event
**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Split payment ancorato al presupposto territoriale

di **EVOLUTION**

EVOLUTION Euroconference La scissione dei pagamenti (o split payment) è stata introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), L. 190/2014) al fine di ridurre il “Vat gap” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva (articolo 17-ter D.P.R. 633/1972).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa dell'ambito oggettivo del meccanismo alla luce di una recente risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell'**inquadramento** dello *split payment* sotto il **profilo oggettivo**, occorre tener presente alcuni **punti fondamentali**.

Il meccanismo **si applica**:

- alle **cessioni di beni** e alle **prestazioni di servizi** (compresi, pertanto, in via generale, gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi) effettuate, nel **territorio dello Stato**, nei confronti delle **A.**;
- solo alle operazioni documentate mediante **fattura** emessa dai fornitori, la quale indichi, tra l'altro, l'imposta addebitata all'ente pubblico;
- per gli acquisti effettuati dalle **P.A.** sia nell'ambito della **sfera non commerciale** che nell'**esercizio di attività d'impresa**.

In merito al **presupposto territoriale**, con la **Risposta n. 15 del 28 settembre 2018**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che “deve **escludersi** l'applicazione della scissione dei pagamenti alle operazioni che, secondo le regole di territorialità IVA, di cui dagli articoli da 7-bis a 7-septies del DPR n. 633 del 1972, **non si considerano effettuate nel territorio dello Stato**. Il meccanismo della scissione dei pagamenti non è, altresì, applicabile tutte le volte in cui l'operazione, ancorché territorialmente rilevante in Italia, goda di un **regime d'imposta (esenzione o non imponibilità)** che

non prevede l'addebito di alcuna imposta da parte del fornitore italiano. Si pensi a titolo esemplificativo alle operazioni di **cessione all'esportazione** di cui agli artt. 8 e 8-bis, del DPR n. 633 del 1972 ovvero a quelle operazioni che godono del beneficio della **non imponibilità** di cui all'articolo 72 del DPR n. 633 del 1972".

La [circolare AdE 27/E/2017](#) ha precisato che in relazione alle operazioni riconducibili allo *split payment* non si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione dell'Iva secondo la **contabilità di cassa** di all'**articolo 32-bis del D.L. 83/2012**. Ciò, in quanto, attesa la finalità antifrode si ritiene che l'applicazione della scissione dei pagamenti costituisca la **regola prioritaria**.

Inoltre, lo *split payment*, invece, **non si applica**:

- alle fattispecie nelle quali la P.A. o la società **non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore**;
- agli acquisti per i quali l'ente è **"debitore d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto"**;
- alle prestazioni di servizi rese alle P.A. o alle società i cui **compensi** siano assoggettati a **ritenute alla fonte**;
- alle operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della **ricevuta fiscale**, dello **scontrino fiscale** o della **fattura semplificata**;
- alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a **regimi c.d. speciali**;
- alle operazioni per le quali la P.A. o la società acquirente **esportatore abituale** intende **avvalersi** della disciplina di cui all'[articolo 8, comma 1, lettera c\), del D.P.R. 633/1972](#);
- alle operazioni rese in favore dei **dipendenti** della P.A. o società.

Nella **Scheda di studio** vengono analizzati le singole fattispecie.



**Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.**

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

RASSEGNA RIVISTE

Voucher: il recepimento della normativa comunitaria

di **Fabrizio Papotti**

Articolo tratto da “Iva in pratica n. 33/2018”

Lo schema di decreto legislativo approvato dal CdM lo scorso 8 agosto intende recepire la normativa comunitaria del “voucher”, contenuta nella Direttiva UE 2016/1065. Secondo la definizione generale ora codificata, il “buono”, denominato “buono – corrispettivo”, contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo (o parziale corrispettivo) a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e indica i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo a esso relative. La distinzione tra buono “monouso” e “multiuso”, già contenuta nella Direttiva Iva e quindi ripresa dallo schema di decreto, si basa sulla conoscenza o meno, al momento dell’emissione del buono, della disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Le nuove disposizioni, che sono comunque soggette a esame e approvazione delle commissioni parlamentari di Camera e Senato, si applicano ai buoni emessi a partire dal 1° gennaio 2019 e sono destinate a produrre effetti anche sul trattamento Iva di strumenti di pagamento di larghissima diffusione, come i “buoni benzina” e i “buoni pasto”. [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

Segue il SOMMARIO di Iva in pratica n. 33/2018

Iva

“Voucher: il recepimento della normativa comunitaria” di *Fabrizio Papotti*

“Inesistenza oggettiva dell’operazione e buona fede del contribuente: un binomio inconciliabile” di *Clino De Ieso*

“Fornitura di beni con installazione /montaggio in altro Paese UE” di *Marco Peirolo*

“L’Iva sulle cessioni di mezzi di trasporto in ambito intra-UE” di *Marco Peirolo*

Il caso risolto

“Immissione in libera pratica in sospensione d’imposta in altro Paese UE” di *Centro studi tributari*

Osservatorio

“L’osservatorio di giurisprudenza” di *Alberto Alfredo Ferrario*

IVA IN PRATICA

IN OFFERTA PER TE € 58,50 + IVA anziché € 90 + IVA

ABBONATI ORA

-35%

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.